

N.RG 23912 / 2023



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO**

II SEZIONE CIVILE

SENTENZA

Il Giudice di Pace di TORINO, Dott. FRANCESCA ALONZO, nella causa civile R.G.  
n. 23912 / 2023

vertente tra

CONSERF SRLS (CF 15374991006) - Avv. LUIGI RICCIO

**-RICORRENTE-**

contro

SANTANDER CONSUMER BANK SPA (CF 05634190010)  
(rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ )

**-RESISTENTE-**

ha pronunciato

**SENTENZA**

Con ricorso depositato in data 01.12.23, e notificato alla convenuta Santander Consumer Bank s.p.a. via pec all'indirizzo scbdepositi@actaliscertymail.it unitamente a decreto di fissazione di udienza, la CONSERF SRL in qualità di rappresentante sostanziale dei signori: Mauro, Giampiero e Gheorghe in persona dell'amministratore unico assistita dall'avv.to Luigi Riccio come da giusta procura in atti, la citava al fine di, Previa declaratoria di nullità/inefficacia delle clausole contrattuali che limitano, in caso di estinzione anticipata, il rimborso a favore



normative e la consolidata sensibilità giurisprudenziale quanto alla vessatorietà delle clausole contrattuali di diverso tenore, e ritenuto che le clausole che prevedono un calcolo degli interessi diverso dal criterio del pro rata temporis rientrano nella tipologia cassabile;

rilevato che la resistente non fornisce elementi nuovi e diversi per divergere dalle pronunce richiamate, ritenuto che né la decisione dell'ECJ del 09.02.23 nella causa c.555/21 risulti applicabile al presente caso come invece invocato nella sent.332/2023 del Trib. di Castrovillari, né l'ordinanza del Tribunale di Torino del 24.07.23;

Quanto al computo degli interessi, rilevato che non viene contestato dalle parti il calcolo del quantum, anche alla luce delle perizie prodotte in atti, ma oggetto di contestazione è il mero criterio di calcolo e ritenuto applicarsi il principio del pro rata temporis, di maggior favore ed in linea con il principio per cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento si ha sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito, con conseguenza declaratoria di vessatorietà delle clausole contrattuali che stabiliscono diversamente;

Quanto alle spese di lite ritenuto applicarsi l'art.91 c.p.c. in base ai valori medi della Tabella Professionale ex D.M.55/14 oltre ai compensi relativi alla fase introduttiva della mediazione mentre ritenute non imputabili le spese di CTP in quanto non documentate.

P.Q.M.

La Giudice di Pace di Torino dr.ssa Francesca Alonzo della Sezione Civile, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda attorea e per l'effetto

**DICHIARA SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a. in persona del legale rappresentate pro tempore tenuta alla restituzione** di tutti i costi come indicati dal ricorrente Mauro relativamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 20085410 per **€1.556,16**, dal ricorrente Gheorghe relativamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 20076114 per **€ 1.328,26** e per l'effetto

**CONDANNA SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a. in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento** a favore della ricorrente Conserf S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di rappresentante



sostanziale e giusto mandato all'incasso di €1.556,16 per quanto concerne la posizione del sig. Mauro, ed € 1.328,26 per quanto riguarda la posizione del sig. Gheorghe oltre rivalutazione ed interessi di mora dalla documentata mediazione al saldo;

**CONDANNA SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a.** in persona del legale rappresentate pro tempore alle spese di lite a favore della ricorrente Conserf S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore che quantifica in €1.265,00 oltre oneri ed accessori di legge, spese documentate e onorario di mediazione per €284,00 oltre accessori ed oneri di legge e spese documentate.

Così deciso in **TORINO il 22-10-2024**

*Il Giudice di Pace*

**Dott. FRANCESCA ALONZO**

